



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO
NELLE AREE DI MELEZET – LES ARNAUDS E COLOMION
STAGIONI 2017/2018 – 2018/2019 CON AFFIDAMENTO EVENTUALE EX ART. 63 C.5 DEL
CODICE STAGIONI 2019/2010 - 2020/2021.**

Bardonecchia, li settembre 2017

Il Responsabile dell'Area
Ing. Francesco Cecchini

Indice

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2.	DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 3.	CANONE DELL'APPALTO E PAGAMENTI	3
ART. 4.	ELENCO DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 5.	DISCIPLINA DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'APPALTATORE	5
ART. 6.	COMPITI DEL COMMITTENTE	6
ART. 7.	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI COMPONENTI DI IMPIANTO – MODALITA' OPERATIVE	7
ART. 8.	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 9.	RAPPORTI TRA L'APPALTATORE E IL GESTORE DELLE PISTE	7
ART. 10.	PERSONALE -.....	8
ART. 11.	SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENZA. -.....	8
ART. 12.	RESPONSABILITA' CIVILE E SPESE LEGALI	8
ART. 13.	ASSICURAZIONI.....	8
ART. 14.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	9
ART. 15.	ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16.	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	10
ART. 17.	SUBAPPALTO	10
ART. 18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 19.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	10
ART. 20.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO.....	11
ART. 21.	PENALITA'	11
ART. 22.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	11
ART. 23.	SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 24.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
ART. 25.	FORO COMPETENTE	12
ART. 26.	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	12
ART. 27.	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	12
ART. 28.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	12
ART. 29.	DISPOSIZIONI FINALI	12

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, in merito al servizio di manutenzione e gestione con produzione di neve artificiale degli impianti d'innevamento programmato di proprietà comunale nelle aree sciabili di Melezet/Les Arnauds/Colomion, comprensivo della messa a disposizione di personale idoneo a gestire il servizio e di un numero adeguato di mezzi battipista, oltre a tutte le attività volte a mettere in sicurezza e mantenere in efficienza i predetti impianti, anche nella stagione estiva ed autunnale al fine di consentire la produzione di neve per la stagione invernale successiva.

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto viene fissata in 2 anni circa, decorrenti comunque dalla di consegna e con termine stabilito al 31/10/2019, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario dovrà restituire gli impianti al Committente riconsegnando le chiavi unitamente ad una relazione riguardante la descrizione e lo stato manutentivo degli stessi.

3. Nei dieci giorni successivi alla restituzione degli impianti sarà effettuata una verifica in contraddittorio tra Appaltatore e il Comune di Bardonecchia al fine di verificare lo stato dei beni consegnati. A verifica conclusa saranno restituite le cauzioni di cui all'ART. 14

3. La committenza si riserva inoltre la facoltà prevista all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'affidamento del servizio in oggetto per la gestione degli impianti e produzione di neve per la stagione 2019/2020 e 2020/2021 alle medesime condizioni previste per le stagioni precedenti, fatto salvo quanto previsto all'ART. 3 e fatta salva la concessione da parte della Regione Piemonte di idoneo contributo economico ai sensi della L.R. 8/2013 per le suddette stagioni.

ART. 3. CANONE DELL'APPALTO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo complessivo per la durata dell'appalto viene fissato in € 1.880.000 oltre IVA, di cui € 1.823.600,00 a base di gara ed € 56.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:

- I. 1° stagione invernale (2017/2018) – € 940.000,00 oltre IVA di legge di cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
- II. 2° stagione invernale (2018/2019) € 940.000,00 oltre IVA di legge di cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;

Il medesimo corrispettivo sarà previsto in caso di affidamento del servizio ai sensi dell'ART. 2 comma 3 per la stagioni successive riportate nello stesso articolo.

2. Per la determinazione del corrispettivo, in conformità con quanto determinato dalla Regione Piemonte nel bando di assegnazione dei contributi riferito alle Grandi Stazioni – categoria A di cui alla L.R. 2/2009, si è tenuto conto della lunghezza delle linee dell'innevamento, di una larghezza media standard pari a 40 m e di un'altezza media del manto nevoso pari a 0,80 metri (parametri indispensabili e comunemente assunti dalle ditte specializzate per assicurare una superficie ed un'altezza minima di innevamento tale da far sciare in sicurezza gli utenti). Al numero totale di metri cubi è stato moltiplicato un valore pari a euro 2,69 €/mc, risultante dall'adeguamento del costo di 2,30 €/mc assunto dalla Regione Piemonte per il bando di cui detto in precedenza, a valere per la stagione invernale 2015/2016, ed utilizzato anche da questo ente per detta stagione, rivalutato secondo le modalità della clausola di revisione del prezzo prevista dal precedente contratto stipulato per la gestione del servizio in parola, assumendo a riferimento gli indici del mese di giugno 2016, mese successivo al termine del contratto per la stagione invernale 2015/16 e del mese di giugno 2017 (rivalutazione per il 50% secondo la variazione dell'indice del Ccnl di categoria degli impianti a fune e, per il restante 50%, secondo la variazione dell'indice dei prezzi dell'energia elettrica, che rappresentano le due maggiori voci di costo del servizio).

3. Sulla base delle disponibilità economiche previste e prevedibili derivanti dal contributo regionale e dai fondi propri dell'amministrazione comunale, è stato inoltre necessario in sede di definizione dell'oggetto dell'appalto, non considerare la produzione di neve corrispondente a circa 430 m lineari di linee di innevamento. Concordemente con il gestore delle piste ed il committente saranno definiti, in concomitanza di ogni stagione invernale, quali piste non innevare fino alla concorrenza dei metri lineari succitati.

4. Qualora il committente addivenga all'individuazione delle ulteriori risorse economiche necessarie a far fronte alla produzione di neve dai metri lineari di condotte di innevamento di cui al

comma 3, il committente si riserva di ora la facoltà di estendere l'oggetto del contratto alle suddette dorsali, riconoscendo all'appaltatore quanto dovuto sulla base dei procedimenti di calcolo definiti al comma 2 e tenendo conto del ribasso d'asta proposto in sede di offerta.

5. Gli elementi assunti, secondo il criterio sopra riportato, sono determinati in misura soltanto indicativa e di prima approssimazione e potrebbero quindi non corrispondere alla determinazione analitica, proprio per questo motivo in sede di procedura di appalto verranno messe a disposizione dei soggetti interessati a partecipare all'appalto le cartografie ufficiali delle piste in formato digitale vettoriale (trattasi delle cartografie a supporto della classificazione delle piste secondo le disposizioni della L.R. n. 2/2009), richiedendo altresì ai soggetti interessati a partecipare all'appalto, una dichiarazione di presa visione dei luoghi ove espletare in servizio, con particolare riferimento alle piste oggetto del servizio, alle loro dimensioni e caratteristiche geomorfologiche, elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti;

6. Il corrispettivo viene suddiviso per stagioni invernali, come sopra riportato e per ogni stagione sarà corrisposto in 2 o 3 rate (come meglio precisato a seguire) a seguito dell'erogazione dell'acconto del contributo da parte della Regione e previa apposita rendicontazione, da parte dell'affidatario, da produrre entro il 31 gennaio (per la gestione degli impianti fino al 31 dicembre precedente) ed entro il 30 luglio di ogni anno relativamente a primi mesi invernali dell'anno in corso: alla seconda rata sarà detratto il corrispettivo previsto per la manutenzione estiva/autunnale degli impianti, da effettuarsi ai fini della produzione di neve nella stagione successiva, forfettariamente definito nella percentuale del 10% dell'intero importo stagionale previsto al comma 1, corrispettivo che sarà pagato (3° rata) previa presentazione di apposito rapporto sulle manutenzioni estive/autunnali entro il 31 ottobre e previa presentazione di regolare fattura. All'appaltatore potrà essere riconosciuto il pagamento anticipato del suddetto importo contestualmente alla seconda rata secondo le modalità previste all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Si riporta a seguire il prospetto dei pagamenti:

Stagione 2017/2018:

- 1° rata pari al 30% dell'intero importo stagionale riportato al comma 1;
- 2° rata pari al saldo rimanente stagione con detrazione del 10 % (fatto salvo quanto riportato in precedenza relativamente al pagamento in acconto)
- 3° rata (eventuale) pari al 10% dell'intero importo stagionale riportato al comma 1;

Stagione 2018/2019:

- 1° rata pari al 50% dell'intero importo stagionale riportato al comma 1;
- 2° rata pari al saldo rimanente stagione con detrazione del 10 % (fatto salvo quanto riportato in precedenza relativamente al pagamento in acconto)
- 3° rata (eventuale) pari al 10% dell'intero importo stagionale riportato al comma 1;

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724, il corrispettivo è soggetto a revisione periodica. La revisione viene operata annualmente, a decorrere dal II° anno di durata del contratto. Il corrispettivo di cui sopra sarà pertanto aggiornato in ragione del 50% tenendo conto delle variazioni annuali del costo dell'energia elettrica e, per il restante 50%, tenendo conto delle variazioni annuali del costo della manodopera. Al fine di individuare i parametri di aggiornamento si assumono come valori la variazione del Prezzo Unico Nazionale (PUN) desumibile dalle quotazioni della Borsa Elettrica pubblicate su Il Sole 24 Ore e sul sito www.mercatoelettrico.org e la variazione della retribuzione minima di base prevista dal C.C.N.L. di settore. Nel caso di vacanza contrattuale la quota di corrispettivo sarà adeguata sulla base dell'indice previsionale IPCA pubblicato dall'ISTAT.

Il primo corrispettivo rivalutato avrà decorrenza dal secondo periodo invernale.

8. I corrispettivi riportati al comma 1 comprendono la manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti durante le stagioni estive/autunnali (stagioni 2018 e stagioni 2019) e quindi anche l'allestimento ed approntamento degli impianti finalizzata all'attivazione del sistema di produzione di neve per la successiva stagione invernale.

9. Nel caso il committente intenda procedere ai sensi dell'ART. 2 comma 3, nel calcolo del corrispettivo saranno considerate eventuale linee di innevamento aggiuntive rispetto quelle esistenti, nel frattempo eventualmente realizzate, computando l'onere aggiuntivo derivante secondo i parametri e le formule di cui al comma 2.

ART. 4. ELENCO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti oggetto del contratto sono:

- a. Sistema d'innevamento programmato "Melezet" area sciistica Melezet;
- b. Sistema d'innevamento programmato "Colomion – les Arnauds" area sciistica Colomion;

Il tutto meglio evidenziato nelle planimetrie che, allegate al presente capitolato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Al sistema impiantistico definito al punto 1 sono da considerarsi esclusi i metri lineari di impianto di innevamento definiti all'ART. 3 comma 3.

ART. 5. DISCIPLINA DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'APPALTATORE

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con "rischio di impresa", con propri mezzi e capitali. 2. I compiti in capo al futuro appaltatore saranno:

- I. effettuare tutte le verifiche e ricognizioni previste dal manuale di manutenzione allegato agli stati di consistenza e prescritte dai manuali di uso e manutenzione rilasciati dalle ditte costruttrici dei singoli componenti (generatori di neve, pompe,compressori, ecc.).
- II. eseguire tutti gli ulteriori interventi di manutenzione, anche se non evidenziati nelle relazioni di cui sopra, che si rendessero necessari nel corso del periodo estivo, nel periodo antecedente l'apertura degli impianti, nonché quelli che si rendessero necessari ad impianti in esercizio;
- III. mettere, prima dell'apertura delle piste, in sicurezza gli impianti di cui all'articolo precedente con materassi, reti e materiali idonei, di proprietà dell'Appaltatore, in modo tale da garantire la sicurezza per gli utenti delle piste.
- IV. effettuare la manutenzione e monitorare regolarmente l'attrezzatura di cui al precedente punto, nonché provvedere alla sua pulizia ed al ripristino a seguito delle neviccate naturali o della produzione della neve con i cannoni stessi. A fine stagione tali attrezzature dovranno essere rimosse, mantenute e immagazzinate in locali di proprietà dell'Appaltatore.
- V. produrre, con gli impianti di cui all'ART. 4 e con le modalità riportate in questo capitolato, non appena si determinino le adeguate condizioni meteorologiche, la neve in quantità sufficiente per garantire la fruibilità e la sicurezza delle piste da sci, garantendo altresì la movimentazione/ della neve prodotta sulla pista (rimanendo in carico al soggetto gestore della pista la battitura definitiva della medesima), utilizzando personale, strutture ed attrezzature proprie.

Tale produzione dovrà avvenire in modo diversificato:

- per le piste chiuse o ancora chiuse al pubblico la produzione potrà avvenire in modo continuativo non appena si determinino le idonee condizioni;
- per le piste aperte al pubblico la produzione potrà avvenire, oltre che nelle ore notturne, anche nelle ore diurne, facendo però in modo che gli sciatori non debbano affrontare situazioni di pericolo le quali in ogni caso faranno capo all'Appaltatore; in ogni caso i mucchi di neve prodotta sul percorso delle piste dovranno essere protetti e segnalati fintanto che non si sarà provveduto alla loro distribuzione sul terreno ed alla successiva battitura.

Resta inteso che l'intera gestione dell'innevamento programmato resterà, quanto a modalità, tempistiche, priorità di intervento sulle aree ecc., ed ai sensi dell'art. 21 della L.R. 2/2009, ad esclusiva discrezione del Gestore delle Piste, unico soggetto qualificato ad autorizzarne l'apertura al pubblico.

Per adeguate condizioni meteorologiche si intendono quelle condizioni di temperatura e umidità continuative, tali da garantire un rendimento normale dell'impianto (2,3 mc di neve ogni mc di acqua), mentre per movimentazione della neve prodotta si intende lo spargimento dei mucchi di neve fino a rendere la superficie della pista pronta per la battitura standard finale da parte del Gestore delle Piste;

- VI. dare attuazione a tutte le misure necessarie per garantire la maggiore efficienza possibile del servizio, perseguendo in particolare l'obiettivo del risparmio energetico e delle risorse idriche;
- VII. effettuare tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti di cui all'ART. 4, in conformità a quanto previsto dal manuale per la manutenzione che le parti dichiarano di conoscere, anche e soprattutto al fine del corretto funzionamento degli impianti stessi;
- VIII. garantire la corretta conservazione degli impianti oggetto del presente contratto, di cui è costituito custode, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nei disciplinari di esercizio;
- IX. eseguire o far eseguire gli interventi di sostituzione totale o parziale degli impianti non riparabili, posti a carico del Committente secondo quanto previsto al successivo ART. 7;
- X. stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile legata all'uso degli impianti, con onere di trasmissione della copia della polizza alla Committente; rimane inoltre a carico del gestore dell'impianto l'onere della stipulazione di polizza assicurativa per i rischi connessi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni per responsabilità civile verso terzi o nei confronti dei prestatori di lavoro, che per qualsiasi motivo non fossero coperti dalle suddette polizze assicurative, resteranno comunque a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, purché al

medesimo imputabili. L'Appaltatore esonera inoltre espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli impianti di proprietà pubblica, fatto salvo per casi discendenti da difetti progettuali e/o costruttivi degli impianti di proprietà pubblica;

- XI. volturare in capo a se stesso, a propria cura e spese, tutti i contratti per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e quant'altro eventualmente necessario, con totale esonero della Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito; in particolare per quanto riguarda la fornitura dell'energia elettrica attraverso contratti e contatori promiscui, intestati al gestore degli impianti in capo alla Colomion s.p.a., condivisi con gli impianti di risalita, competerà all'Appaltatore provvedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio dell'attività di produzione della neve, al loro sezionamento e/o alla richiesta di una nuova utenza dedicata. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico comportasse rilevanti maggiori oneri rispetto a quelli attuali le parti si impegnano a ridefinire il corrispettivo sulla base di tale circostanza;
- XII. trasmettere annualmente al committente copia di tutti i contratti di fornitura attivati;
- XIII. rispettare tutte le disposizioni vigenti e di futura emanazione inerenti la materia oggetto del presente contratto e ad attivarsi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e quant'altro necessario per la gestione amministrativa degli impianti stessi;
- XIV. garantire che per il funzionamento e l'uso degli impianti si avvarrà di operatori qualificati, in possesso delle necessarie competenze tecniche;
- XV. effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sia agli impianti che agli immobili oggetto del presente appalto, comunicando alla proprietà la priorità degli interventi manutentivi;
- XVI. osservare le modalità di gestione indicate nella relazione di svolgimento del servizio prodotta in sede di gara;
- XVII. osservare le modalità di gestione indicate dal Responsabile della sorveglianza e controllo, indicato dal Committente nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia (ing. Francesco Cecchini), il quale per evidenti motivi di responsabilità dovrà recepire le indicazioni del Gestore delle Piste. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali incidenti occorsi agli sciatori derivanti dallo scontro con gli impianti di cui al presente appalto, restando sollevata l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

3. Per l'espletamento delle attività soprariportate dovranno essere messi a disposizione la seguente configurazione minima di personale e mezzi:

- n. 2 motoslitte
- n. 3 mezzi battipista (per le movimentazioni);
- n. 1 furgone/fuoristrada per le manutenzioni;
- n. 5 dipendenti nel servizio invernale e n. 3 dipendenti nel periodo estivo per le manutenzioni.

4. Al termine del periodo di affidamento gli impianti ritorneranno nella disponibilità gestionale del Comune.

5. L'appaltatore dovrà inoltre apportare quelle migliorie all'impianto proposte in sede di gara ed oggetto di valutazione nella procedura di aggiudicazione, entro la prima stagione di gestione, pena la risoluzione contrattuale.

ART. 6. COMPITI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente provvederà a:

- I. affidare e consegnare all'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del presente contratto, gli impianti di cui di cui all'ART. 4, attraverso la consegna delle chiavi e la firma degli stati di consistenza evidenziati nelle tavole allegate, il tutto necessario per l'espletamento dell'attività di gestione degli impianti e di produzione della neve. Il Committente, con documento a latere, provvederà altresì ad acquisire il diritto fare utilizzare all'Appaltatore gli impianti di proprietà privata, garantendo così all'Appaltatore la disponibilità, nell'uso, degli impianti di proprietà di altri soggetti il cui utilizzo risulta necessario per il funzionamento degli impianti di proprietà comunale;
- II. assumere a proprio carico, relativamente agli impianti di innevamento di cui all'ART. 4, gli interventi di sostituzione degli impianti o parti di essi secondo quanto previsto al successivo ART. 7.
- III. mantenere a proprio carico gli oneri connessi alle polizze assicurative relative agli impianti di proprietà pubblica contro i rischi dell'incendio, rischi accessori, furto, allagamenti, atti vandalici,

fenomeni naturali, con l'esclusione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile legata all'uso degli impianti medesimi;

- IV. garantire che tutto quanto consegnato sia conforme alle vigenti normative e regolarmente collaudato;
- V. garantire, al rientro in possesso degli impianti di sua proprietà, con ogni necessario presidio e mezzo antinfortunistico, la messa in sicurezza ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione delle apparecchiature per la produzione della neve presenti sulle piste, o in alternativa rimuoverli, al fine di consentire l'utilizzo in sicurezza delle piste anche solo in caso di idoneo innevamento naturale.

ART. 7. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI COMPONENTI DI IMPIANTO – MODALITA' OPERATIVE

1. Sono a carico della Committente, relativamente agli impianti sulle aree di cui al presente CSA, tutti i necessari interventi di sostituzione degli impianti o parti degli stessi causati da vetustà, nonché da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti.

2. Gli interventi di sostituzione totale o parziale saranno trattati con la metodologia di seguito specificata:

I. Impianto a riposo o interventi che non rivestono particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessità di eseguire interventi di sostituzione, come sopra definita, durante il periodo di riposo dell'impianto, l'Appaltatore provvederà ad inoltrare alla Committente, o a chi per essa, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 15 giorni successivi all'inoltro, la Committente, o chi per essa, verificherà ed eventualmente approverà formalmente l'intervento. Qualora ricorrano le condizioni, il committente provvederà ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

II. Impianto in esercizio – interventi di particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessità di eseguire gli interventi di sostituzione di cui sopra, in quanto la loro esecuzione condiziona l'intero sistema sciistico della Stazione, o parte importante di esso, il gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare alla Committente, o a chi per essa, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 2 giorni successivi all'inoltro, la Committente, o chi per essa, verificherà ed eventualmente approverà l'intervento; fatto salvo che dovranno essere necessariamente approvati gli interventi che non originino da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti. Qualora ricorrano le condizioni, il committente provvederà ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

3. Resta a carico dell'appaltatore l'apporto delle migliorie agli impianti proposte in sede di gara da realizzarsi nei termini di cui all'ART. 5.

ART. 8. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile verso la committenza, per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

2. L'Appaltatore inoltre, resta responsabile nei confronti della committenza dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente capitolato speciale

3. L'appaltatore è responsabile della messa in sicurezza degli impianti di innevamento e dei generatori di neve ai sensi dell'art.21 della L.R. n.2 del 26/01/2009 e s.m.i. durante il periodo di apertura all'esercizio delle piste. Per lo svolgimento di tale attività dovrà essere dotato in proprio di tutto il materiale necessario (reti, materassi, ecc.) e delle professionalità idonee e qualificate.

4. L'Appaltatore resterà unico responsabile per quanto riguarda eventuali danni causati alla Società che gestisce degli impianti di risalita e al Gestore delle Piste, derivanti da un non corretto adempimento a tutti gli obblighi sottoscritti nel Contratto per la gestione per gli impianti di innevamento.

ART. 9. RAPPORTI TRA L'APPALTATORE E IL GESTORE DELLE PISTE

1. I rapporti tra l'Appaltatore ed il Gestore delle Piste saranno intrattenuti direttamente tra i soggetti incaricati dalle singole Società ed agli incontri potrà partecipare anche la persona indicata dal Committente.

2. A richiesta del Gestore delle Piste, potrà essere istituito un ufficio di direzione composto da:

- a) Un rappresentante della committenza;
- b) Un rappresentante dell'appaltatore;
- c) Il Gestore delle Piste (di alla L.R. 2/2009) o un suo delegato;

2. Tale ufficio avrà il compito di definire le modalità e le tempistiche di attivazione degli impianti d'innevamento, le modalità per la successiva movimentazione della neve prodotta ed il coordinamento con l'attività di battitura delle piste esercitata dal gestore, garantire l'esistenza delle condizioni di sicurezza indicate nei documenti allegati al presente CSA e al Documento Valutazione Rischi, tempo per tempo, redatto dal Gestore delle Piste.

3. In ogni caso il Gestore delle Piste avrà facoltà, qualora il servizio non fosse reso in conformità a quanto previsto dai documenti di cui sopra e le condizioni di sicurezza non fossero ritenute adeguate, di richiedere azioni correttive ed eventualmente di chiudere le piste.

ART. 10. PERSONALE -

1. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro; a tal fine ogni tre mesi fornirà alla committenza copia delle ricevute relative al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale impiegato.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla committenza o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa committenza comunica all'Appaltatore e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

4. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla committenza, né a titolo di risarcimento di danni.

5. La committenza, si riserva anche la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione dell'Appaltatore dalle future gare in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 11. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENZA. -

Il committente nominerà ed inserirà nell'accordo con l'Appaltatore il soggetto, che potrà avvalersi di collaboratori, al quale saranno affidati i compiti di effettuare la sorveglianza ed il controllo del servizio. A tale soggetto dovrà essere permesso l'accesso a tutti gli impianti oggetto di concessione.

ART. 12. RESPONSABILITA' CIVILE E SPESE LEGALI

1. Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio graverà esclusivamente sull'Appaltatore.

2. I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che risultassero a carico della committenza per fatto e colpa dell'Appaltatore, saranno addebitate al medesimo.

ART. 13. ASSICURAZIONI

1. Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo contrattuale - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, mediante apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento.

2. Sempre a pena di revoca, la polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:

- I massimali di risarcimento saranno adeguati all'effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:
 - Ambito RCT: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro;
 - Ambito RCO: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

- I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.
- La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
- La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Committente, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la committenza ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime. Del pari, la committenza ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

ART. 14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. L'aggiudicatario sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con offerta economica aggiuntiva superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno anche nei confronti della Società che gestisce gli impianti di risalita nonché nei confronti della Società che gestisce le piste.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo una copia della certificazione di qualità con annessa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

3. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

4. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della committenza.

5. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. nr.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bardonecchia- Piazza De Gasperi, 1 – 10052 Bardonecchia (TO).

7. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) , che dovrà essere rilasciata entro tre mesi dalla scadenza del contratto da parte della committenza beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della committenza qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

10. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

11. Nell'ipotesi di consegna anticipata di cui all'ART. 15, la fideiussione sarà rilasciata, per l'intera garanzia, al momento dell'aggiudicazione dell'intero appalto.

ART. 15. ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La committenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.

ART. 16. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C..

ART. 17. SUBAPPALTO

1. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

2. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara).

3. Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del Codice dei Contratti cui espressamente si rinvia.

4. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della committenza, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della Legge nr.646/82, così come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 29/04/1995 nr.139, convertito nella Legge 28/06/1995 nr.246.

6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla committenza con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art.80 del Codice dei Contratti e di cui all'art.10 della Legge nr.575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto senza il consenso del committente, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

2. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della committenza al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'a committenza proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la committenza ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una

delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

4. Per quanto non previsto si applica l'art. 110 del Codice dei contratti.

ART. 20. RESPONSABILE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario dovrà indicare il responsabile dell'esecuzione dell'appalto, che costituirà l'interfaccia di riferimento fra lo stesso e la committenza.

ART. 21. PENALITA'

1. Per la contestazione di anomalie imputabili all'Appaltatore, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare l'appalto alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione della gestione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria.

2. Le penali accumulate verranno scalate dalle rate che il Committente dovrà versare all'appaltatore.

3. Tutto quanto sopra, compresa l'applicazione delle penali, dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito all'applicazione delle penali o quant'altro.

4. Per tutto quanto non riportato si applica quanto previsto all'art. 113 bis del Codice dei contratti: in caso di ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti a formali richieste del Committente si applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto i termini impartiti, cumulabile alle penali di cui al comma 1.

ART. 22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potrà essere risolto dalla parte non inadempiente nei seguenti casi:

- Fallimento dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa
- Grave inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 5
- Mancato pagamento da parte del Committente anche di una sola rata del corrispettivo nel termine di 180 giorni dalla sua scadenza; in tale ipotesi di inadempimento l'appaltatore potrà comunque sospendere il servizio purché tale sospensione non operi nel periodo di apertura delle piste.
- Ogni altro caso previsto dalla legge.

2. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte dell'Appaltatore delle proprie controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione la cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla committenza.

4. La committenza si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la committenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del Codice dei contratti;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della committenza.

5. In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla committenza tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Tutto quanto sopra dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito alla risoluzione.

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono da intendersi a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla committenza.

ART. 25. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ART. 26. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 27. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. nr.196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

2. Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 28. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della suddetta legge, l'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato", nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. La summenzionata comunicazione dovrà essere espletata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART. 29. DISPOSIZIONI FINALI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

2. L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli impianti di innevamento programmato e delle condizioni e modalità di gestione del servizio.

3. La committenza, da parte sua, notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Allegati al C.S.A.:

- Stato di consistenza degli impianti;
- Planimetria aree sciabili – impianti innevamento programmato;
- N. 3 elaborati per la sicurezza forniti dal gestore delle piste
- Manuali di manutenzione impianti (visionabili agli atti dell'amministrazione)